

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

LA FORMA COOPERATIVA PER LA GESTIONE DI BENI COMUNI

L'impresa cooperativa, caratteristiche e opportunità: ambiti d'intervento

Giorgio Nanni

Ufficio Ambiente ed energia

Parma, 22 settembre 2023

Da «i limiti dello sviluppo» allo «sviluppo sostenibile»

- Il problema dei limiti dello sviluppo legato al consumo di fonti energetiche non rinnovabili viene posto per primo dal cosiddetto «**Club di Roma**», associazione non governativa fondata nel 1968 dall'imprenditore italiano **Aurelio Peccei** e dallo scienziato scozzese **Alexander King**. Il **Rapporto (Dana) Meadows** del 1972, commissionato al MIT dal Club di Roma, sottolinea il costo sempre crescente delle fonti non rinnovabili e la necessità di effettuare spese sempre più ingenti per risorse sempre più scarse e inaccessibili
- Nel **Rapporto (Gro Harlem) Brundtland** rilasciato nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo (WCED) per la prima volta appare il concetto di sviluppo sostenibile: «*Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri*»
- Alla **Conferenza di Rio del 1992** ha inizio la prima conferenza mondiale di Capi di Stato sull'ambiente: si arriva a uno storico accordo quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

La lotta ai cambiamenti climatici

- Il traguardo di Rio ha portato nel **1997** alla stesura del **Protocollo di Kyoto**, entrato in vigore nel 2005 con la firma della Russia, per contrastare il riscaldamento globale. L'accordo di Doha del 2012 ha aumentato il taglio di gas serra previsto da Kyoto, estendendo il protocollo al 2020.
- Nel **2015** con gli **Accordi di Parigi** i leader mondiali fissano ulteriori ambiziosi obiettivi contro il cambiamento climatico e il riscaldamento globale per ridurre le emissioni inquinanti.

La soluzione europea: le fonti rinnovabili

- Nel **2009** con la direttiva **2009/28/CE** viene stabilito che entro il 2020 almeno il 20% del consumo energetico dell'UE doveva provenire da fonti rinnovabili. Questa misura abroga le precedenti direttive (2001/77/CE e 2003/30/CE) che incoraggiavano l'uso di fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e nei trasporti
- Nel dicembre 2018 viene approvata la direttiva **2018/2001** sulle energie rinnovabili nell'ambito del pacchetto «**Energia pulita per tutti gli europei**»
- Un anno dopo (dicembre 2019) la Commissione lancia il **Green Deal Europeo**, un patto in cui si definiscono un insieme di iniziative politiche volte al raggiungimento della **neutralità climatica entro il 2050**, puntando in modo convinto su fonti pulite e rinnovabili
- In seguito al conflitto russo-ucraino, nel 2022 prende il via il **Piano REPower EU**, che innalza la quota relativa all'utilizzo di energie rinnovabili al 45%, come obiettivo vincolante da raggiungere entro il 2030, anziché al 40 come previsto dal pacchetto «Fit for 55%» varato nel 2021 nel quadro delle misure previste dal Green Deal Europeo

Italia : Incentivi all'uso fonti rinnovabili

- Con la direttiva comunitaria 2001/77/CE si introduce in Italia il «**Conto Energia**», un meccanismo di incentivazione di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici connessi alla rete, operativo coi Decreti Interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006
- **Il Conto Energia**: Con il successivo D.M. 19/02/2007 viene introdotta una nuova tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta dall'impianto: ci sono regole di accesso più semplici alle tariffe incentivanti, differenziate rispetto al tipo di integrazione architettonica e alla taglia dell'impianto
- **III Conto Energia**: il D.M. 06/08/2010, introduce tariffe ad hoc per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione in esercizio dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011
- Con la legge c.d. «**Salva-Alcoa**» si confermano le tariffe del 2010 del II Conto Energia per gli impianti i cui lavori siano terminati entro il 2010 e siano entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011


I PRIMI Incentivi all'utilizzo DI fonti rinnovabili

- **IV Conto Energia:** si definiscono gli incentivi per gli impianti in esercizio dopo il 31 maggio 2011 tramite il D.M. 05/05/2011 e si introduce un limite annuo agli incentivi, pari a 6 mld €
- **V Conto Energia:** con il D.M. 05/07/2012 si confermano in parte le norme già disposte nel precedente D.M. e si fissa il limite annuo agli incentivi a 6,7 mld €. Dal 6 luglio 2013, a tetto raggiunto, non si applicano più tali incentivi


Fonte: GSE

Pun: prezzo unico nazionale dell'energia

Dal 2004 al 2022



ULTIMO ANNO



- Attualmente il **PUN** (Prezzo Unico Nazionale) è stazionario, ma si rimane nell'era dell'incertezza, con **prezzi volatili** e **cambiamenti repentini** a causa di fattori di instabilità geopolitica o di altra natura

Gli effetti degli incentivi

Evoluzione della potenza e della numerosità 2008-2022





Grafico 4: MGP, struttura delle vendite Sistema Italia


Fonte: GME



Tra parentesi sono indicati i valori dello stesso mese dell'anno precedente.

Grafico 5: MGP, quota rinnovabili

Fonte: GME



Zio Paperone nel '72 aveva previsto tutto



LIMITI DELLE fonti rinnovabili

- Gli incentivi alle rinnovabili hanno posto tuttavia il problema dei limiti di queste fonti energetiche
- Per alcune di esse, la produzione di energia elettrica **non è programmabile**
- Alcune di queste sono definite **intermittenti**: la loro produzione di energia elettrica si può interrompere in modo non regolare
- Per questo si è pensato a strumenti che favoriscono l'autoconsumo o il consumo a «km zero» come ad esempio l'incentivo denominato «**Scambio sul posto**» che permette la compensazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete in un dato momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

ITALIA IL CAMBIO DI PARADIGMA: 2022

- **Articolo 9** della Costituzione Italiana (in maiuscolo le modifiche introdotte):

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L'AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL'INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI»

Riforma
proposta da
Asvis

- **Articolo 41** della Costituzione Italiana (in maiuscolo le modifiche introdotte):


<<L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE, ALL'AMBIENTE. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI>>

LE Comunità ENERGETICHE RINNOVABILI



Le CER - Premessa 1

Jeremy Rifkin nel 2008 a Rimini durante la prima edizione di CooperAmbiente lancia insieme all'allora presidente di Legacoop Poletti il progetto "Cooperative del Sole". Coerentemente con quanto scritto nel famoso libro "economia all'idrogeno", dove individua le cooperative come facilitatore del modello di produzione di energia distribuita.



Le CER - Premessa 2

- ▶ Oggi dobbiamo necessariamente pensare all'energia distribuita da fonti rinnovabili come a qualcosa che si inserisca pienamente nella strategie imprenditoriali delle cooperative, di quelle agricole, agroindustriali fino alle cooperative sociali. Quando parliamo di biomasse o eolico o di fotovoltaico abbiamo bisogno di pensare a progetti di lungo termine, complessi da un punto di vista tecnologico, che si inseriscano a pieno titolo in una filiera territoriale ricca di diversi portatori di interesse e che siano quindi a loro volta portatori sani di inclusione sociale e oggi soprattutto giovanile. È per questo che pensiamo a vere e proprie “Comunità cooperative energetiche” così come avvenuto in Germania, Olanda e negli Stati Uniti, quale modello di sviluppo territoriale basato sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica. Mauro Lusetti 2014

Comunità cooperative energetiche rinnovabili

- Cooperative storiche dell'arco alpino
- Cooperative energetiche del nuovo millennio:
 - Melpignano
 - Coop Sole Ravenna
 - Mille tetti fotovoltaici
 - Sole per tutti di Modena



Le cer: cosa sono?



Una **comunità energetica** è un soggetto giuridico che:

Si basa sulla partecipazione **aperta e volontaria** dei suoi membri (o azionisti) ed è autonomo;

I cui soggetti azionisti o membri che esercitano il potere di controllo siano persone fisiche, PMI (la cui partecipazione alla CER non deve costituire l'attività economica e/o industriale principale), enti territoriali o autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali e altri soggetti tra cui gli ETS);

Il cui obiettivo principale è la fornitura di **benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I benefici delle cer

BENEFICI ECONOMICI

- **Risparmio in bolletta** da autoconsumo (minori costi da componenti variabili)
- **Guadagno sull'energia prodotta** grazie agli incentivi
- **Agevolazioni fiscali**

BENEFICI AMBIENTALI

- **Riduzione** delle emissioni di CO₂
- Produzione di **energia green**
- **Lotta al cambiamento climatico** verso la **neutralità climatica UE** nel 2050

BENEFICI SOCIALI

- Contrasto alla **vulnerabilità** e alla **povertà energetica**
- Diffusione della **cultura della sostenibilità**
- Incremento della **coesione** e della **solidarietà sociale**



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.L. 162/2019** convertito in legge n. **8/2020** → Prima cornice legislativa per la sperimentazione delle CER e dell'Autoconsumo Collettivo (**AUC**) + Provvedimenti attuativi ARERA (Delibera 318/2020) e MISE (DM 16/09/2020)
- **D.LGS. 199/2021** → Pieno recepimento della direttiva UE «RED II» 2018/2001
- **Delibera ARERA 727/22** + decreto attuativo MASE in via di approvazione UE

LE CER NEL 2023: i passi in avanti...e quelli da fare


Febbraio 2023:

- Approvazione decreto attuativo MASE da parte del Consiglio dei Ministri e avvio iter di approvazione presso la Commissione Europea
- Pubblicazione online delle aree convenzionali afferenti alle cabine primarie sul territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni ARERA

Prossimi step:

- Entrata in vigore del decreto MASE (attesa riscontro da parte di Bruxelles)
- Entrata in vigore del TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) successivamente all'entrata in vigore del decreto MASE
- Decreto del Ministero su proposta del GSE con le regole operative per l'accesso ai benefici (entro 30 gg dalla data di entrata in vigore del decreto)
- Aggiornamento Regole Tecniche GSE
- Pubblicazione aree sottese alle singole cabine primarie (dopo il 30 settembre 2023)

L'iter normativo delle cer



Dal transitorio all'ordinario: le cer nel dl 162/2019 e nel d.lgs. 199/2021

REGIME TRANSITORIO	DIRETTIVA UE RED II A REGIME
FORMA GIURIDICA	
Soggetto giuridico	Soggetto di diritto autonomo
PARTECIPAZIONE	
<p>I membri o azionisti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Persone fisiche ❖ PMI (non deve costituire però l'attività commerciale e/o industriale principale) ❖ Enti territoriali ❖ Autorità locali (tra cui amministrazioni comunali) 	<p>Aperta a <u>tutti</u> i clienti finali</p> <p>Esercizio dei <u>poteri di controllo</u> in capo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Persone fisiche ❖ PMI (stesse condizioni regime transitorio) ❖ Enti territoriali ❖ Autorità locali (tra cui amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, ETS, Enti di protezione ambientale, amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT, situate nel territorio degli stessi Comuni ove sono ubicati gli impianti per la condivisione di energia)

Warning
Grandi
imprese

DAL TRANSITORIO ALL'ORDINARIO: LE CER NEL DL 162/2019 E NEL D.LGS. 199/2021

REGIME TRANSITORIO	DIRETTIVA UE RED II A REGIME
IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FER	
Nuovi o potenziamenti dal 1° marzo 2020 Potenza max: 200 kW per singolo impianto	Nuovi o potenziamenti max 1 MW per singolo impianto + 30% della potenza da impianti esistenti
PERIMETRO	
POD e impianti sotto la stessa porzione di rete in Bassa Tensione (Cabina Secondaria)	POD e impianti sotto la stessa porzione di rete in media tensione (Cabina Primaria)
CONTRIBUTI PREVISTI	
Tariffa premio 110 €/MWh + Corrispettivo unitario ARERA + Remunerazione energia elettrica immessa in rete	Tariffa premio nuovo decreto MASE + Corrispettivo unitario ARERA + Remunerazione energia elettrica immessa in rete

CONSEGUENZE DEL D.LGS. 199/2021 IN SINTESI

Con l'entrata in vigore del D.LGS. 199/2021 si amplia:

- La **potenza massima** degli impianti
- L'**estensione territoriale** delle CER
- La **tipologia** di soggetti membri o soci delle CER
- Il **numero di impianti ammessi** con l'inclusione di quelli «ante 199» per il 30% della potenza complessiva installata dalla CER

Inoltre, si apre all'erogazione di altri servizi:

- **Efficienza energetica**
- **Ricarica** di veicoli elettrici (c.d. «**colonnine**»)
- **Vendita al dettaglio** dell'energia elettrica
- **Servizi ancillari** di rete



Gli aspetti formali

- la comunità di energia rinnovabile deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo (quale a titolo d'esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro) che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

La configurazione


- Inoltre, le comunità di energia rinnovabile devono prevedere almeno due clienti finali, azionisti o membri della comunità, un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione. La comunità di energia rinnovabile deve essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione sulla base di un titolo giuridico (quale, a titolo d'esempio, l'usufrutto, il comodato d'uso o altro titolo contrattuale).

Requisiti clienti finali e/o produttori

- *essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile), avente i requisiti di cui al presente capitolo 2.3;*
- *b) nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI)¹, enti territoriali² o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;*
- *c) nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;*
- *d) essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);*
- *e) aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.*

Elementi essenziali dell'atto costitutivo o Statuto

- avere come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- specificare che gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale (ed altri);
- specificare che la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- specificare che la partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.



Grazie per l'attenzione

g.nanni@legacoop.coop